

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **171/1987** (ECLI:IT:COST:1987:171)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Udienza Pubblica del **24/02/1987**; Decisione del **07/05/1987**

Deposito del **15/05/1987**; Pubblicazione in G. U. **27/05/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4263**

Atti decisi:

N. 171

SENTENZA 7-15 MAGGIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi primo e secondo della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1985 dal Pretore di Enna nel procedimento civile vertente tra Faraci Giuseppe e la Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.9/1^a s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Lucio V. Moscarini per la Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Avanti al Pretore di Enna, in funzione di giudice del lavoro, l'avvocato Giuseppe Faraci con ricorso del 14 gennaio 1985 ha convenuto in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli avvocati e procuratori "per vedere dichiarata erronea la liquidazione della pensione di vecchiaia, effettuata a suo favore, ed applicabile la previgente normativa di cui alla l. 22 luglio 1975 n. 319, avendo il ricorrente compiuto 65 anni di età il 1° gennaio 1982".

A seguito di che il Pretore, con ordinanza emessa l'11 giugno 1985, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata ex art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, l. 20 settembre 1980 n. 576, nella parte in cui, nel determinare il termine di decorrenza della nuova disciplina, fissata con la menzionata legge, non è previsto che, anche quando la pensione sia maturata in data successiva al 1° gennaio 1982, la liquidazione della stessa deve essere comunque effettuata, relativamente a tutto il periodo antecedente a quella data, secondo lo schema della anteriore l. 22 luglio 1975 n. 319.

La questione riguarderebbe, secondo il remittente, "un profilo attiguo e tuttavia diverso" da quelli evidenziati con la sentenza n. 132 del 1984 della Corte costituzionale, che ebbe "buon gioco" deduce l'ordinanza - nell'affermare (rigettandosi le sollevate questioni), sia la necessità della fissazione di un momento temporale di decorrenza; sia la non intangibilità del trattamento pensionistico previgente a fronte "di un indimostrabile diritto" al riguardo, quando siasi trapassato dal sistema mutualistico ad altro di natura solidaristica.

Invece, l'odierna fattispecie concernerebbe, secondo il Pretore, "un distinto reale diritto soggettivo a che il nuovo sistema faccia salvo tutto il periodo antecedente al 1° gennaio 1982".

Si avrebbe, così, il risultato di "cumulare, in capo allo stesso soggetto, un trattamento complessivo dato dalla sintesi del sistema vecchio con quello nuovo; operazione, questa, contabilmente forse meno comoda, ma certo l'unica rispettosa del principio di uguaglianza".

2. - Si è costituita in giudizio la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori che ha concluso, in memoria, per l'infondatezza della questione. Dopo aver richiamato la già citata sent. n. 132 del 1984 di questa Corte, viene messo in evidenza il carattere "previdenziale in senso proprio, dalle connotazioni pubblicistiche ineliminabili", del sistema adottato per la Cassa previdenziale forense; viceversa il giudice a quo avrebbe sollevato la questione come se l'art. 26 impugnato "fosse inserito in un rapporto assicurativo di natura privata".

Si pone in evidenza la fragilità della prospettazione del pretore, per il quale sopravviverebbe un "sistema misto", cumulante cioè due discipline ispirate a due diversi criteri (mutualistico da un lato, solidaristico, dall'altro) in contrasto con "l'ottica pubblicistica che ispira il rapporto previdenziale".

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza (o quanto meno per la non fondatezza) della questione sollevata.

Secondo l'Avvocatura, "la prospettazione dell'ordinanza non appare del tutto difforme da

quella delle altre ordinanze alle quali si riferisce" la sent. n. 132 del 1984 che, tra l'altro, proprio in relazione all'impugnato art. 26 ha osservato che "la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa", affermando poi la non configurabilità di un diritto all'intangibilità del trattamento pensionistico previgente.

Considerato in diritto

1. - L'art.26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) stabilisce che le pensioni maturate posteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore (e cioè a partire dal 1982) sono disciplinate dalla nuova normativa introdotta con la legge medesima, restando regolate da quella previgente le altre maturate, invece, anteriormente.

Secondo il giudice a quo tali disposizioni confliggerebbero con l'art. 3 Cost. poiché verrebbe rimesso "all'arbitrio supremo dell'occasionalità e cioè a un dato del tutto irrazionale perché cieco il criterio di calcolo del trattamento, a seconda che il diritto ad esso maturi prima o dopo quella data".

2. - La questione non è fondata.

Il remittente mostra di non ignorare che la Corte - in punto specifico - dopo aver considerato che la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa, ha espressamente osservato che il sistema previdenziale introdotto con la legge n. 576 del 1980, disancorato com'è dalla corrispondenza fra contributi e pensioni, non porta assolutamente a configurare un diritto dell'iscritto all'intangibilità del trattamento pensionistico previgente (sentenza n. 132 del 1984).

Senonché, sempre secondo l'ordinanza, è il sottostante criterio di calcolo della effettiva liquidazione che dovrebbe essere tenuto distinto nei diversi periodi, prima e dopo, cioè, l'intervento della nuova disciplina.

Con il che, basterà considerare, verrebbe a reintrodursi - altro non rappresentando il calcolo liquidatorio se non l'elemento oggettivo di computo del trattamento - quella intangibilità del trattamento medesimo che - sul piano dell'art. 3 Cost. - la Corte ha ritenuto non sussistere, essendosi verificato il razionale trapasso dal sistema contributivo a quello retributivo.

Per contro, si prospetterebbe irrazionale, nel momento in cui radicalmente - come detto - si trasforma la disciplina da mutualistica in solidaristica, proprio l'introduzione di un sistema di computo misto - quale quello assunto in ipotesi dal giudice a quo - che per il suo palmare e discutibile ibridismo negli addendi di calcolo contrasterebbe altresì, in concreto, con quella chiarezza nella applicazione del dettato normativo, che rappresenta contributo essenziale alla certezza del diritto (sentenza n. 31 del 1983).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata dal Pretore di Enna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.